



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

107/2014
Luglio/15/2014 (*)
Napoli 25 Luglio 2014

Dal 25 giugno 2014, con la pubblicazione in G.U., è in vigore il D.L. competitività n° 91/2014. Numerose le novità di carattere civilistico e fiscale, tra queste è previsto che il capitale sociale minimo per la costituzione delle Spa e SapA passa dagli attuali 120.000 a 50.000 euro. Conseguenze sono previste anche per le società a responsabilità limitata in relazione agli obblighi di nomina del collegio sindacale.

Con il **D.L. n° 91 del 2014** (*id*: decreto competitività) sono state introdotte molteplici novità in materia civilistica. In particolare, **al Capo III** del decreto, recante - *Disposizioni urgenti per le imprese* - **l'art. 20** - *Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili* - **al comma 7**, modifica l'art. 2327 C.C. riducendo **da € 120.000 ad € 50.000 il capitale minimo per la costituzione di una Spa.**

Nella **relazione illustrativa** al decreto, si apprende, all'uopo, che **nell'ordinamento europeo** la seconda direttiva in materia di società (77/91/CE) e l'art. 6, par. 1, della direttiva 2012/30/UE **già prevedono un importo minimo pari a € 25.000.** Le legislazioni dei principali Stati membri dell'UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono, per la costituzione di

analoghi modelli societari, un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia.

Con tale intervento, **il legislatore ha voluto perciò attenuare il ricorso** in fase di costituzione delle imprese, **alla forma giuridica della società a responsabilità limitata, a favore del modello della Società per azioni** che è divenuta il prototipo di riferimento per accedere al **mercato di capitale e di rischio**.

Importanti i **riflessi** e gli effetti della modifica, in special modo in relazione alle eventuali future conseguenze derivanti dalla **copertura di perdite di bilancio**. Infatti, le Spa già costituite, con capitale superiore ad € 50.000 potranno deliberare la riduzione del capitale sociale in esubero e adeguarlo al nuovo limite. Il **capitale ritenuto in esubero, costituirà, quindi, una riserva disponibile**. Di tal guisa, si potranno scongiurare le conseguenze ex art. 2447 C.C. (*id*: riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) per eventuali perdite di bilancio di oltre un terzo del capitale che saranno coperte mercé l'utilizzo della predetta riserva.

Il successivo **comma n° 8 dell'art. 20 del decreto in esame, abroga il secondo comma dell'art. 2477 C.C.** che disponeva la **nomina del collegio sindacale**, obbligatoriamente, qualora il capitale sociale avesse assunto la consistenza minima a quella stabilita per la costituzione di società per azioni. La norma, secondo le motivazioni ministeriali, interviene "**per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione** e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese".

Di conseguenza, **l'ammontare del capitale sociale, per le società a responsabilità limitata, indipendentemente dalla sua entità** (quindi, anche se superiore a € 120.000), **non determinerà più alcun obbligo di nomina del collegio sindacale** e di attivazione dei relativi controlli. Scompare cioè ogni correlazione tra capitale sociale e obblighi di attivazione delle funzioni di controllo.

Considerata la inderogabilità della durata triennale degli attuali incarichi, in seno alle srl che prima del decreto erano obbligate alla nomina dei collegi, pur non essendo stata ancora chiarita la effettiva scadenza, si ritiene che possano restare **in carica fino alla scadenza naturale del mandato**.

Nel contempo, **gli obblighi di nomina dell'organo di controllo o del revisore, per tutte le SRL rimangono** solamente per i seguenti casi:

- 1. Superamento dei parametri** che obbligano alla **redazione del bilancio in forma ordinaria**, ovvero se per 2 esercizi consecutivi si siano superati 2 dei 3 limiti indicati dell'art. 2435-bis c. 1 CC:
 - *totale dell'attivo dello Stato patrimoniale > € 4.400.000;*
 - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni **> € 8.800.000;**
 - **dipendenti** mediamente occupati durante l'esercizio **> 50 unità.**
- 2.** Obbligo di redazione del **bilancio consolidato**;
- 3. Controllo di una società obbligata alla revisione legale** dei conti.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN